



**COMUNE DI NOCI**  
Città Metropolitana di Bari

**ORDINANZA Nr. 77 del 22/07/2020**

**Oggetto: ORDINANZA DI NON ESEGUIRE SPANDIMENTO DI LETAME.**

**IL SINDACO**

(Autorità Sanitaria Locale)

**CONSIDERATO** che sul territorio comunale insistono numerosi insediamenti agro-zootecnici con un elevato numero di capi di bestiame e che, per consuetudine lavorativa degli operatori del settore, nel periodo luglio - agosto - settembre di ogni anno vengono effettuate le operazioni di spargimento del letame su terreni agricoli, prima di iniziare le coltivazioni autunnali;

**VISTO** che da tali operazioni di spargimento, stanti le elevate temperature climatiche, proprie del periodo estivo, possono derivare inconvenienti igienici per il diffondersi di cattivi odori e il proliferare di insetti potenzialmente dannosi con disagi anche ai turisti e agli abitanti delle contrade;

**CHE**, a tal riguardo, si ritiene disciplinare tali operazioni nel periodo estivo (seconda metà di luglio e per tutto il mese di agosto) e fino alla festa padronale di San Rocco (prima domenica di settembre) per la presenza di turisti e vacanzieri;

**RITENUTO**, pertanto, di disciplinare lo spargimento del letame e vietandolo per il periodo estivo nelle aree circostanti al centro abitato e di maggiore presenza di insediamenti stagionali, al fine di tutelare l'igiene ambientale, il tutto come segue:

- di vietare, nel periodo estivo dal 23 luglio al giorno successivo della festività di San Rocco di ogni anno, lo spargimento di letame, di effluenti di allevamento e liquami zootecnici su terreni agricoli situati nel territorio comunale ed individuati con i fogli di mappa che di seguito vengono indicati, nonché l'esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie: - Fogli di mappa: n.4, n.5, n.6,

n.7, n.8, n.9, n.10, n.16, n.17, n.22, n.23, n.32, n.33, n.39, n.40, n.41, n.42, n.43, n.44, n.45, n.55, n.56, n.57, n.58, n.73, n.74, n.75, n.76, n.77 e n.78;

- di disporre per la restante parte del territorio comunale che dette operazioni possono essere eseguite a condizione che immediatamente dopo lo spargimento venga eseguito l'interramento con apposita aratura del terreno, così come previsto dal D.G.R. n. 363/2013 e dalle norme vigenti in materia;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 59 del 18.02.2005;

**VISTO** l'art. 4, lett. f) dell'allegato "A" della Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 07.03.2013, pubblicata sul BURP n. 49 del 03.04.2013;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

### **ORDINA**

- 1) a tutti gli operatori agricoli, conduttori di aziende agricole e zootecniche, insistenti sul territorio comunale ed individuato con i seguenti fogli di mappa: n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.16, n.17, n.22, n.23, n.32, n.33, n.39, n.40, n.41, n.42, n.43, n.44, n.45, n.55, n.56, n.57, n.58, n.73, n.74, n.75, n.76, n.77 e n. 78, di non eseguire lo spargimento di letame, effluenti di allevamento e liquami zootecnici in genere su terreni agricoli e di astenersi dall'esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie, dalla data dal 23 luglio al giorno successivo della festività di San Rocco di ogni anno;
- 2) che per la restante parte del territorio, nel periodo innanzi indicato, dette operazioni possono essere eseguite solamente a condizione che immediatamente dopo lo spargimento venga eseguito l'interramento con apposita aratura del terreno, osservando le corrette pratiche agronomiche e tutte le disposizioni di legge in materia e in particolar modo quanto disposto ai sensi del D.G.R. n. 363/2013 e altre norme vigenti in materia;

### **STABILISCE**

- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 (venticinque) a € 500,00 (cinquecento), come previsto dall'art. 3 del Regolamento Comunale delle sanzioni approvato con Delibera G.C. n.34 del 09/08/2008, che potrà essere estinta con le modalità previste dall'art. 16 della Legge n. 689/1981;

### **DISPONE**

di questa ordinanza:

- l'affissione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Noci;
- la notifica: alla A.S.L. BA – Servizio di Igiene Pubblica; al Comandante la Stazione Carabinieri Forestali di Noci, al Comandante della P.M., sede; al Responsabile del Servizio Autonomo "Ambiente", sede;

- l'invio in copia alla Regione Puglia – Assessorato OO.PP. Settore Tutela della Acque; alla Provincia di Bari - Città Metropolitana; alle Organizzazioni di Categoria presenti sul territorio;

**DEMANDA**

ai Vigili Sanitari, agli Agenti di P.M. e della Forza Pubblica, il controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

**IL SINDACO**  
(Autorità Sanitaria Locale)  
*dott. Domenico NISI*